

COPIA



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Servizio finanziario

(tel. 0184 272 228 – email: personale@bordighera.it)

---0000000---

UFFICIO PERSONALE

Prot. n. 7687

Bordighera, li 26.04.11

Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Silvia BLANCARDI
Via Vittorio Emanuele II, 187
18012 Bordighera (Im)

(trasmessa via email: silvia.blancardi@cgn.legalmail.it)

Oggetto: Richiesta controllo su costituzione Fondo delle risorse decentrate – anno 2011 ai sensi degli artt. 31 e 32 del ccnl 22.01.2004 e ss.mm.ii.: richiesta parere.

Ai sensi degli articoli 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 4, comma 3, del ccnl 22.01.2004, si prega di fornire il prescritto pronunciamento in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio in merito alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011 (allegato).

Distinti saluti.

Il segretario generale
Dott. Carmelo Cantaro

Allegati:

- Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria
- Prospetto costituzione fondo delle risorse decentrate anno 2011

COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---

Oggetto: Costituzione del Fondo delle risorse decentrate – anno 2011 (artt. 31 e 32 del ccnl 22.01.2004 e ss.mm.ii.). RELAZIONE ILLUSTRATIVA e TECNICO - FINANZIARIA

Il *Fondo delle risorse decentrate – anno 2011* (di seguito denominato: Fondo) è stato costituito ai sensi degli artt. 31 e 32 del ccnl 22.01.2004 e con le integrazioni previste dal c.c.n.l. 09.05.2006 relativo al biennio economico 2004-2005 e dal c.c.n.l. 11.04.2008 relativo al biennio economico 2006-2007.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009 non ha previsto incrementi delle risorse decentrate per l'anno 2011.

Nella costituzione del Fondo l'ente ha tenuto conto dei seguenti vincoli:

- disposizioni contrattuali sopra citate
- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del redigendo bilancio 2011 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006)
- incidenza delle spese di personale inferiore al 40% delle spese correnti (anno 2010)
- articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 che dispone: "A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

L'ente nella costituzione del Fondo ha osservato la sostanziale distinzione tra risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 2 del ccnl 22.01.2004) e risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (art. 31, comma 3 del ccnl 22.01.2004). Tale distinzione avrà importanti riflessi sulla suddivisione del Fondo, oggetto di contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali, in quanto le risorse decentrate fisse potranno finanziare gli istituti avente carattere di continuità nel tempo (*in primis* progressioni economiche orizzontali, retribuzione di posizione organizzativa e di risultato ed indennità di comparto) mentre le risorse decentrate variabili potranno finanziare gli istituti incentivanti avente carattere di variabilità (*in primis* produttività, turno, reperibilità e maneggio valori, compensi correlati a specifiche disposizione di legge).

E' principio consolidato che l'eventuale avanzo delle risorse stabili potrà finanziare salario accessorio variabile ma non viceversa per non impegnare imprudentemente l'ente al pagamento di indennità fisse e ricorrenti il cui finanziamento è comunque eventuale e variabile.

La costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2011 garantisce il completo finanziamento degli istituti stabili, già definiti in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali, con le risorse decentrate fisse e riserva le risorse decentrate variabili al finanziamento di istituti aggiuntivi (quali a titolo esemplificativo la produttività).

Il Fondo 2011 ammonta a **euro 534.863,18** secondo la seguente ripartizione:

Risorse decentrate fisse: euro 464.621,62

L'importo complessivo è stato così articolato:

- Art. 14, comma 4, art. 15, comma 1, lett. a-b-c-f-g-h-i-j-l del ccnl 01.04.1999, art. 4, comma 1 del ccnl 05.10.2001;
- Art. 4, comma 2, del ccnl 05.10.2001: le risorse sono state debitamente integrate con l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- Art. 32, comma 1, del ccnl 22.01.2004: è stato confermato l'incremento di euro 14.088,12 (pari al 0,62% del monte salari 2001);
- Art. 32, comma 2, del ccnl 22.01.2004: è stato confermato l'incremento di euro 11.361,39 (pari al 0,50% del monte salari 2001) essendo la spesa del personale dell'anno 2001 inferiore al 39% delle entrate correnti;

- Art. 32, comma 7, del ccnl 22.01.2004: euro 0,00. L'ente non avendo istituito nell'attuale contesto organizzativo l'area delle alte professionalità non prevede alcuna risorsa necessariamente finalizzata alla sola remunerazione di tale istituto.
- Art. 4, comma 1, del ccnl 09.05.2006: è stato inserito l'incremento di euro 12.043,89 pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non è superiore al 39%, secondo i dati del conto consuntivo relativo all'anno 2005;
- Art. 8, comma 2, del ccnl 11.04.2008: è stato inserito l'incremento di euro 15.810,38 pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non è superiore al 39%, secondo i dati del conto consuntivo relativo all'anno 2007;

L'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 prevede che a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 il fondo delle risorse decentrate sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nell'anno 2011, in base agli attuali dati conosciuti, si prevede il seguente andamento del personale:

Cessazioni: n. 1 pensionamento
n. 1 mobilità di interscambio

Assunzioni: n. 1 mobilità (in sostituzione mobilità in uscita avvenuta in data 30.12.2010)
n. 1 mobilità (nell'ambito delle possibilità di assunzioni pari al 20% della spesa dei cessati 2010)
n. 1 concorso di categoria protetta per garantire il rispetto del limite di legge n. 68/1999
n. 1 mobilità di interscambio

Risulta evidente che il saldo tra il personale assunto e cessato è positivo e pertanto non è necessario procedere ad alcuna riduzione del fondo delle risorse decentrate in quanto il personale in servizio non diminuirà nel rispetto comunque dei vincoli giuridici ed economici in materia di assunzioni.

Qualora nel corso dell'anno si dovesse verificare una riduzione del personale in servizio, si provvederà immediatamente alla riduzione del fondo delle risorse decentrate riducendo in sede di suddivisione le risorse destinate alla produttività collettiva o comunque non ancora assegnate.

Le risorse decentrate fisse finanziano interamente i seguenti istituti aventi carattere di stabilità:

- progressioni economiche orizzontali: euro 166.693,64
- posizioni organizzative: euro 113.620,52
- indennità di comparto: euro 52.200,48

Risorse decentrate variabili: euro 70.241,56

- art. 15, lett. e) del ccnl 01.04.1999 (economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part time): 0,00
In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 73 della legge 06 agosto 2008, n. 133 non è stata inserita alcuna somma derivante dalle economie dei rapporti di lavoro part time essendo ormai acquisite al bilancio o ad incentivare i processi di mobilità e non più al fondo delle risorse decentrate.
- Art. 15, lett. m) del ccnl 01.04.1999 (euro 10.213,72): risparmi sull'assegnazione delle risorse per il lavoro straordinario dell'anno 2010;
- art. 15, comma 2, ccnl 01.04.1999: (euro 0,00)
In base a questa disposizione l'ente può inserire un importo massimo pari al 1,2% del monte salari 1997 sussistendone la relativa capacità di spesa (0,93% del monte salari 1997 pari a euro 2.293.530,00).
Tale disposizione deve essere necessariamente correlata ai vincoli imposti in materia di spesa di personale dall'articolo 76 della legge 05 agosto 2008, n. 133: trattandosi di voce discrezionale rappresenta una delle leve sulle quali l'Ente può agire per ridurre la spesa di personale.
- Art. 15, comma 5, ccnl 01.04.1999 (euro 40.000,00): tenuto conto dei vincoli posti all'istituto della reperibilità e dei limiti dell'organico esistente, l'amministrazione ha introdotto nel servizio manutenzione un sistema organizzativo basato su una maggiore turnazione del personale. Tale sistema garantisce all'intero territorio un servizio di pronto intervento per 5 giorni settimanali su un

arco giornaliero di almeno 10 ore (l'intervento nelle giornate o nelle ore non coperte da turnazione è garantito dalla reperibilità). Per quanto riguarda invece il servizio idrico integrato viene garantito il pronto intervento nelle giornate non lavorative mediante l'istituto della reperibilità. Questo processo di riorganizzazione finalizzato al miglioramento quali – quantitativo dei servizi esistenti induce un maggior costo di euro 40.000,00 correlato all'istituto della turnazione e della reperibilità dei servizi interessati.

Qualora in sede consuntiva emerga una spesa sostenuta inferiore per garantire suddetti servizi aggiuntivi si provvederà ad effettuare lo storno.

- Art. 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999 (euro 23.000,00): alla luce della vocazione turistica della città, dell'incremento della popolazione durante il periodo il periodo estivo e della necessità di garantire la sicurezza della cittadinanza e del territorio l'Amministrazione istituisce un servizio aggiuntivo consistente in pattuglie serali durante il periodo estivo ed in occasione di specifiche iniziative individuate da parte del corpo della polizia municipale e con l'ausilio degli operai del servizio manutenzione.
- Art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010: euro -2.972,16: la disposizione normativa prevede che “A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. L'ente, pertanto, ha recuperato il maggior valore del fondo 2011 che trae origine dall'adeguamento di disposizioni contrattuali (in primis: maturato economico del personale cessato nell'anno 2010 e somme non spese per prestazioni di lavoro straordinario).

Qualora a consuntivo le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999 dovessero rivelarsi superiore alle effettive esigenze, tale decurtazione sarà riassorbita in quanto è stata effettuata esclusivamente per rispettare il vincolo di cui all'articolo 9, comma 2bis, della legge 122/2010.

Le risorse di cui all'articolo 15, lett. K) del ccnl 01.04.1999 relative agli incentivi specifiche disposizioni di legge per progettazione lavori pubblici e recupero evasione ici verranno inserite in sede di puntuale riconoscimento al personale dipendente nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia trattandosi di risorse a destinazione vincolata.

L'ente avendo rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2010 non ha alcun divieto di effettuare integrazioni aggiuntive rispetto agli anni precedenti sul fondo delle risorse decentrate – parte variabile – fermi restando i vincoli complessivi della riduzione della spesa di personale e del divieto di aumento del fondo anno 2011 rispetto al fondo dell'anno precedente.

La costituzione del Fondo anno 2011 nei termini sopra esposti è rispettosa degli indirizzi in materia di spesa del personale previsti da:

- articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) come integrato dall'articolo 3, comma 120, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e dall'articolo 76 della legge 06 agosto 2008, n. 133;
- articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010;
- disposizioni contrattuali nazionali

e non muta gli equilibri di bilancio.

In sede di attribuzione del salario accessorio al personale dipendente l'ente avrà cura di rispettare quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 122/2010 in base al quale “per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti della amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (Istat), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010” “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno...”

In sede di attribuzione del salario accessorio al personale dipendente l'ente avrà cura di erogare le risorse in modo premiale e selettivo.

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Micaela Toni

Il segretario generale
Dott. Carmelo Cantaro